

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 64

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **LOSACCO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attività della Società Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici

Presentata il 21 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ha destato molto scalpore nell'opinione pubblica quanto emerso attraverso i *media* circa la relazione conclusiva dei commissari nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) in merito alla gestione della Società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, di seguito « Società ».

Il 12 gennaio scorso il Governo ha proceduto al commissariamento della Società e la relazione conclusiva, disponibile nel sito *internet* del MIT, ha fatto emergere elementi di assoluta gravità in merito a una gestione opaca in cui sembrano aver prevalso interessi privati e clientelismi.

In queste settimane sono state revocate consulenze ed è stata avviata un'azione di recupero di risorse e di lotta agli sprechi. La situazione è fortemente compromessa,

con un debito pari a 311 milioni di euro, ed è a rischio un servizio di trasporto pubblico importante in un territorio come la Puglia.

Il MIT ha consegnato la relazione alla procura della Repubblica competente per accertare eventuali responsabilità penali nell'esercizio di tale gestione.

Il commissario, nella sua relazione, parla di « un'azienda fuori dall'azienda », nella quale la missione istituzionale di servizio di trasporto pubblico risultava derubricata e con un ruolo ancillare, mentre gran parte delle risorse veniva dispersa in consulenze inutili con incarichi affidati senza gara.

Non va dimenticata anche l'inchiesta che riguarda l'acquisto da parte della Società di 52 vagoni (27 nuovi e 25 ri-

strutturati) costati, tra il 2006 e il 2012, qualcosa come 22 milioni di euro, con carrozze mai entrate in funzione, e in merito alla quale il giudice dell'udienza preliminare il prossimo 8 aprile sarà chiamato a decidere se la regione Puglia e diciotto lavoratori della Società potranno costituirsi come parte civile.

Da sempre uno dei *gap* principali per quanto concerne i ritardi del Mezzogiorno riguarda il tema delle infrastrutture ed è evidente che in vicende come questa emerge un pericoloso « cuscinetto » costituito dal malaffare che separa cittadini e servizi, ma anche lavoratori e società.

La Società ha 1.300 dipendenti e gestisce quasi 500 chilometri di rete ferroviaria tra le province di Bari, Taranto e Lecce. Si avverte quindi forte la necessità di fare chiarezza e di andare fino in fondo, anche per assicurare ai lavoratori e alla Società un piano industriale nuovo in grado di

ridare funzionalità a un servizio strategico per il territorio e di restituire credibilità al termine « pubblico » che accompagna la parola trasporto.

La richiesta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta nasce proprio da queste ragioni e dalla necessità che le istituzioni si assumano le proprie responsabilità. L'auspicio è che la Camera dei deputati voglia in tempi rapidissimi approvare questo provvedimento e consentire l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta che può rappresentare uno strumento straordinariamente utile per fare luce su vicende che suscitano profonda indignazione nell'opinione pubblica, in particolare in Puglia, e contribuire, partendo dal lavoro messo in atto dal commissariamento voluto dal Governo, a recuperare la fiducia nelle istituzioni, fiducia che rappresenta la principale leva per il rilancio delle nostre terre e, in particolare, del Mezzogiorno.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività della Società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulle responsabilità e sulla gestione dell'attività della Società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici a partire dal 2006;

b) indagare sull'eventuale rapporto tra la gestione della Società di cui alla lettera *a)* e i disservizi all'utenza;

c) proporre linee di intervento per la predisposizione un nuovo piano industriale finalizzato a garantire il rispetto del ruolo pubblico nell'erogazione dei servizi di trasporto da parte della Società di cui alla lettera *a)*.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due

segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione è istituita per un periodo di dodici mesi e al termine dei propri lavori presenta una relazione conclusiva alla Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della Commissione.

3. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal se-

greto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5, 6, 7 e 8.

ART. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione comunque può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché

di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PAGINA BIANCA



170220013640